



POLIZZA PMT PLUS n° 206443

PRIMAVERA VIAGGI S.r.l., in collaborazione con **Allianz Global Assistance**, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza "206443" è depositata presso la sede di **PRIMAVERA VIAGGI S.r.l.**. Le condizioni generali sono riportate integralmente anche sul Certificato Assicurativo.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. **Prima della partenza**, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C - Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/sggiorno.
Centrale Operativa: struttura di AWP Service Italia S.p.A. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionali Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenze, strutture che hanno prevalentemente finalità diologiche, fisioterapiche e riabilitative. Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Italia:
Malattia: alterazione del proprio stato di salute, constatata da un'autorità medica competente, non dipendente da infortunio.
Malattia acuta: processo morboso - funzionale ed organico - a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica: qualsiasi processo morboso - funzionale ed organico - che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance.
Residenza: luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, identificata con marchio Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

NORME COMUNI ALLE GARANZIE

1. Decadenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/domiciliati, anche temporaneamente, in Italia, per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU o l'UE.
L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.
per "Annullamento Viaggio":
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattuale consentito;
per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona", "Spese Mediche":
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste non debbano essere prestati in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a origini di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, armamenti, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di

qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza ed è minacciato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo compreso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri scioglimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere; m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

7. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse opportunitarie, i visti, ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell'Assicurato o di un suo familiare;
- del coniugale/affezionato o dello studio associato;
b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- avverse condizioni meteorologiche.
e) motivi professionali che impediscono il fruimento delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:
- licenziamento;
- nuova assunzione;
- e mancato superamento degli scrutini o degli esami di fine anno scolastico da parte dell'Assicurato iscritto ad una scuola media inferiore o superiore regolarmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione;
f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro ricambio.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 5. Esclusioni Comuni - lett. g).

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
- all'Assicurato
e, purché assicurato ed iscritti sulla medesima pratica
- a tutti i suoi familiari
- a uno dei compagni di viaggio

2.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato.
- senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da:
- decesso dell'Assicurato;
- ricovero in Istituto di cura dell'Assicurato di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi).
- con la deduzione dello scoperto del 15% sul danno risarcibile con il minimo di € 25,00 per persona, per tutte le altre cause previste.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano in ogni caso, comprese dall'assicurazione, le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) l'importo massimo assicurabile per persona è di € 17.000,00 nel limite di € 60.000,00 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO

2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio assicurato.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 155,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

A titolo esattivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidenti del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;

b) verificatisi quando:
- il veicolo in custodia non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
a) denaro in ogni sua forma;
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's cheques e carte di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocinefotici affidati a terzi (albergatori, veltori, ecc.);
i) strumenti professionali, personali computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.;
b) con il limite per oggetto di € 155,00 e considerando tutto il materiale fotocinefotico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) **consulenza medica telefonica**, qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni ed/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. **Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi ed/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.** In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni di medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
b) **invio gratuito di un medico** in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
c) **AVVERTENZA:** In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
d) **segnalazione di un medico specialista.** Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
e) **trasporto sanitario organizzato** dal centro medico dove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
f) **rimpatrio/rientro sanitario organizzato** alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato al rimpatrio nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni (d) - (e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto e nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscono la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza.
g) **Spese mediche** - Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:
- € 5.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
- € 500,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sotto limite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

2) al rimborso fino a:
- € 2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
- € 500,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a:
- € 2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
- € 500,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese:
- per visite mediche,
- farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
- per cure ambulatorie,
- di soccorso e ricerca in mare e montagna.
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 500,00.
4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
- mediche di bordo,
- per cure odontoiatriche urgenti;

I rimborsi tutti verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.

- h) **rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.032,00 per evento;
- i) **rientro accompagnato di un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato da Allianz Global Assistance, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- l) **rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
- m) **viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 5 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 258,00 con un massimo di € 52,00 al giorno;
- n) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernotamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- o) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro al mezzo di trasporto previsto;
- p) **reperimento ed invio di medicinali urgenti** irripetibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- q) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato ha l'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's cheques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- s) **trasporto della salma** fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- t) **anticipo di denaro** fino a € 1.032,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) **costituzione della cauzione penale** fino a € 3.100,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- v) **reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comuni a tutti le Garanzie)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell'art. 3.1, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz Global Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c) interruzione volontaria della gravidanza;
- d) cure riabilitative;
- e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h) espianiti e/o trapianti di organi;
- i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- k) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sotto-limiti. La garanzia "Spese Mediche" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurativi";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento;
- g) **in caso di emergenza**, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

- ANNULLAMENTO VIAGGIO**
dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:
- a) **darne immediato avviso scritto**, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, ad **AWP P&C S.A.** specificando:
- le circostanze dell'evento;
 - i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
 - il codice fiscale;
 - ed allegando
 - copia dell'Estretto Conto di Prenotazione;
- b) **trasmettere anche successivamente:**
- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
 - certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
 - copia dell'Estretto Conto di Penale emesso dal Tour Operator;
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la Tour è totale.

BAGAGLIO

- a) **darne avviso scritto** ad **AWP P&C S.A.** entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici ed il recapito;
 - il codice fiscale;
- b) **allegare:**
- Certificato Assicurativo;

in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
 - ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
- in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
 - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici e recapito;
- il codice fiscale.

Per richieste di Rimborsi di Spese Mediche direttamente sostenute

a) **darne avviso scritto ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** entro 10 giorni dal rientro, specificando:

- 1) **Informazioni relative alla Società:**
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
 - L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
- Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint-Oven - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 51949080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
- 2) **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496
- 3) **Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
- 4) **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, l'elenco 2)
- 5) **Informazioni Relative al Contratto**
- 1) **Legislazione applicabile al contratto**
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- 2) **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**
Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.
- 3) **Reclami in merito al contratto**
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it
- Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
- Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
- Per controversie inerenti la qualificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
 - Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/financetnet/>
- 3) **Informazioni in Corso di Contratto**
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

TABELLA CAPITALI ASSICURATIVI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
ANNULLAMENTO VIAGGIO	Costo totale del viaggio fino a un massimo di € 17.000,00 per persona ed € 60.000,00 per pratica		
BAGAGLIO			
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 210,00	€ 516,00	€ 516,00
Limite per oggetto	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
Acquisti di prima necessità	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche,	€ 500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - trasporto dal luogo dell'evento al centro medico - spese per visite mediche, farmaceutiche 	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<ul style="list-style-type: none"> - spese mediche di bordo, cure odontoiatriche - per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero. 	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
		€ 500,00	€ 500,00

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all'atto della prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi:

VALORA VIAGGIO FINO A	PREMIO INDIVIDUALE	DI CUI IMPOSTE
€ 250,00	€ 7,00	€ 0,85
€ 500,00	€ 14,00	€ 1,69
€ 750,00	€ 21,00	€ 2,53
€ 1.000,00	€ 28,00	€ 3,37
€ 1.250,00	€ 35,00	€ 4,23
€ 1.500,00	€ 42,00	€ 5,07
€ 1.750,00	€ 49,00	€ 5,91
€ 2.000,00	€ 56,00	€ 6,78
€ 2.300,00	€ 64,00	€ 7,72
€ 2.600,00	€ 72,00	€ 8,69
€ 3.000,00	€ 83,00	€ 10,04
€ 3.500,00	€ 97,00	€ 11,72
€ 4.000,00	€ 111,00	€ 13,41
€ 5.000,00	€ 139,00	€ 16,79
€ 17.000,00	€ 200,00	€ 28,16

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:

www.limosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazione e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Liquidazione Danni

Casella postale 461

Via Corsudio, 4 - 20123 Milano

- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel certificato assicurativo.



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni relative alla Società:

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Oven - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 51949080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, l'elenco 2)

Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la qualificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/financetnet/>

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 "PROTEZIONE DATI PERSONALI")

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il testo completo dell'informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da Lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento nella persona del Rappresentante Legale pro tempore, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA o al numero fax 0226624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA o al numero fax 0226624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it